

Massima numero 130 del 29 luglio 2015

istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 presentata congiuntamente dal Comune di Zeccone e dalla società Pizzamiglio Andrea Srl - “Affidamento del servizio di raccolta e trasporto servizi solidi urbani differenziati e complementari” - Importo a base di gara: euro 190.000,00 - S.A.: Comune di Zeccone

Riferimenti normativi: Articolo 115, d.lgs. 163/2006

Parole chiave: Contratto - clausola di revisione contrattuale - adeguamento del prezzo all'indice ISTAT

In materia di adeguamento del prezzo contrattuale, l'amministrazione è tenuta a considerare il contenuto precettivo della clausola contrattuale, nonché tutti i principi ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza in materia di adeguamento dei prezzi, al fine di scongiurare uno svilimento della ratio stessa dell'istituto, ovvero, da un lato, il rischio che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo tali da sconvolgere il quadro finanziario su cui è avvenuta la stipula del contratto e, dall'altro, il rischio che l'impresa subisca l'alterazione dell'equilibrio contrattuale conseguente alle modifiche dei costi che si verifichino nell'arco dell'esecuzione, che potrebbero indurla ad una surrettizia riduzione degli standard qualitativi delle prestazioni